

TITOLO VI

TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 46 – Partecipazione e tutela dati personali

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione e tutela dati personali previste dal D. LGS. 267/00 e dalle leggi 241/1990 e 675/1996.
2. L'accesso, la partecipazione e la tutela dei dati personali sono garantiti e disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consorzio.

Art. 47 - Trasparenza

1. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previste dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.
2. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti i provvedimenti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione, ad eccezione di quelli soggetti a delle limitazioni per il rispetto della normativa vigente sul trattamento e la diffusione dei dati personali.
3. Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

Art. 48 - Albo delle pubblicazioni

1. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, possono essere resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni" sito nella sede del consorzio, oltre che all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti.
2. Se istituito, l'Albo delle Pubblicazioni deve essere posto in luogo accessibile a tutti i cittadini, anche ai soggetti portatori di handicap motorio, per garantire la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 49 - Accesso e partecipazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa del Consorzio e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il

diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari.

2. Un apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.
3. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
5. Il Regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

Art. 50 - Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Consorzio.
2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il Consiglio di Amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'ente ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni.

Art. 51 - Partecipazione del volontariato

1. Il Consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni interessate.
2. Le associazioni suddette possono comunicare al funzionario incaricato dal consorzio, la propria attività a favore di una persona, di un nucleo familiare o di un gruppo di persone, unitamente al nominativo del responsabile di tale attività.
3. In caso di concomitanza dell'attività con quella del servizio, tra gli operatori interessati ed il responsabile dell'attività di volontariato vengono concordati, con il consenso degli assistiti, interventi coordinati nell'ambito di una programmazione congiunta delle attività.
4. La collaborazione deve avere carattere di continuità ed essere finalizzata al soddisfacimento

delle esigenze espresse dagli assistiti.

5. In nessun caso l'attività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.

Art. 52 - Partecipazione utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
2. A tal fine, è impegnato a:
 - a) assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
 - b) promuovere e se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - c) curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche;
 - d) predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.
3. Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati sono comunicati agli enti associati.